

**Associazione temporanea di scopo per la realizzazione
dell'Ecosistema di innovazione "NODES - Nord-Ovest Digitale
E Sostenibile"**

I sottoscritti:

*Il POLITECNICO DI TORINO, con sede in Torino, C.so Duca degli
Abruzzi n. 24, P. IVA 00518460019, PEC
politecnicotorino@pec.polito.it, rappresentato dal Rettore Prof.
Guido Saracco, nato a Torino (TO) il 24/11/1965, in qualità di legale
rappresentante, (di seguito denominato "Spoke"),*

oppure

*L'Università..... con sede in, P.IVA
....., PEC, rappresentata da
....., nato a, in qualità
di, (di seguito denominato
"Spoke")*

*..... con sede in, P.IVA
....., PEC, rappresentata da
....., nato a, in qualità
di, (di seguito denominato
"Affiliato")*

oppure

*Il POLITECNICO DI TORINO, con sede in Torino, C.so Duca degli
Abruzzi n. 24, P. IVA 00518460019, PEC
politecnicotorino@pec.polito.it, rappresentato dal Rettore Prof.
Guido Saracco, nato a Torino (TO) il 24/11/1965, in qualità di legale
rappresentante, (di seguito denominato "Affiliato"),*

*..... con sede in, P.IVA
....., PEC, rappresentata da
....., nato a, in qualità*

di, (di seguito denominato "Affiliato")

Spoke e Affiliati in seguito denominati collettivamente le "Parti"

PREMESSO

- che il Ministero dell'Università (nel seguito "MUR") ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 3277 del 31.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" (di seguito indicato come "Avviso");
- che le Parti hanno presentato nell'ambito del suddetto Avviso una proposta di Programma di R&I dell'ecosistema di innovazione dal titolo "NODES - Nord-Ovest Digitale E Sostenibile" (in seguito "Programma di R&I");
- che per la realizzazione del Programma di R&I è stata costituita in data 10.06.2022, HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile, Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) quale referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR (di seguito indicata come "Hub")
- che con decreto di concessione del finanziamento n. 1054 del 23 giugno 2022, inviato dal MUR con prot. 13307 - del 29/07/2022, il Programma di R&I è stato approvato;
- che il decreto di concessione del finanziamento è corredato dei seguenti allegati:
 - Allegato A – Programma di ricerca;
 - Allegato B – Piano dei Costi e delle Agevolazioni;
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti;

- Allegato D – Disciplinare di concessione delle agevolazioni prot. prot.n.13249 del 29/07/2022;
- Allegato E – Codici Unici di Progetto (CUP) e CODICI CONCESSIONE RNA – COR
- che l'Allegato A – Programma di ricerca è corredato dai seguenti allegati:
 - Allegato 1. A – Lettere di supporto
 - Allegato 1. B – Timeline della Proposta
 - Allegato 1.C – Budget della Proposta
- che l'Hub, considerata la necessità di perfezionare il decreto di concessione del finanziamento e relativi allegati, ivi compreso l'Allegato D "Disciplinare di concessione delle agevolazioni", ha sottoscritto il 03.08.2022 l'Atto d'obbligo e di accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni (di seguito indicato come "Atto")
- che in data è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione fra "Hub" e "Spoke" per la realizzazione dell'Ecosistema di innovazione "NODES - Nord-Ovest Digitale E Sostenibile" (di seguito indicato come "Accordo tra Hub e Spoke");
- che, come previsto nel suddetto Avviso (art.4, comma 10) *"Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale ("soggetti affiliati allo Spoke")"*;
- che le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Programma di R&I medesimo, così come approvati dal MUR e previsti dall'Accordo tra Hub e Spoke e i suoi allegati;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, regolare i loro rapporti ed in particolare conferire a (es. *Politecnico di Torino*), in qualità di Spoke, mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, a titolo gratuito;

- che le Parti conoscono lo Statuto dell'Hub, il decreto di concessione e gli allegati, l'Atto e l'Accordo tra Hub e Spoke e ne accettano integralmente i contenuti;
- che le Parti si impegnano ad attuare il Data Management Plan del Programma di R&I, allegato all'Atto, contenente le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire i principi di cui all'art. 18 dell'Avviso;

tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto segue con le premesse e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 (Definizioni)

1. I termini utilizzati avranno i significati definiti dall'Invito e dalle fonti giuridiche e dai documenti in essi richiamati:
 - "MUR": il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - "Ecosistema dell'innovazione": è una rete di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio;
 - "Programma di R&I": le attività dell'Ecosistema dell'Innovazione.
 - "Hub": soggetto giuridico appositamente costituito, in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione;

- "Spoke": Soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Programma di R&I ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- "Affiliato allo Spoke": altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicati nella proposta progettuale, che collaborano con lo Spoke per la realizzazione delle attività del Programma di R&I;
- "Milestone": Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- "Target": Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- "Rendicontazione delle spese": Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del Programma di R&I;
- "Rendicontazione dei milestone e target": Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del Programma di R&I;
- "Rendicontazione di intervento": Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può comprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;

- "Bandi a cascata": bandi emanati dagli Spoke di natura pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, PhD, assegnisti per attività di ricerca, PTA dedicato alle attività di trasferimento tecnologico e innovazione, Voucher per le aziende per l'accesso a servizi di ricerca, training, ecc. e Grant per progetti PoC accademici e industriali finalizzati ad attività di supporto allo sviluppo per la ricerca e l'innovazione e per attività di supporto alla pre-industrializzazione
- "Informazione/i Confidenziale/i": qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata all'altra Parte in forma scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico e in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione al Programma di R&I. Sono comunque da ritenersi Informazioni Confidenziali gli eventuali brevetti/registrazioni depositati fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge; (iii) che sia chiaramente definita "confidenziale" o in modo simile dalla parte che la comunica.
- "Background": tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell'avvio del Programma di R&I.
- "Sideground": tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo

ma non in esecuzione dello stesso.

- "Diritti di Proprietà Industriale": la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
- "Diritti di Proprietà Intellettuale": la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
- "Risultato": ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività del Programma di R&I.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla realizzazione del Programma di R&I.
2. Il presente Accordo non crea un nuovo soggetto di diritto e ciascuna delle Parti mantiene la propria autonomia legale, fiscale e organizzativa.

Art. 3 (Mandato)

1. Gli Affiliati conferiscono allo Spoke mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, a titolo gratuito;
2. In particolare gli Affiliati conferiscono allo Spoke la rappresentanza esclusiva per svolgere le seguenti attività relative al Programma di R&I:

- stipulare, in nome e per conto degli Affiliati, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti posti in essere in conformità al Programma di R&I e connessi alla realizzazione dello stesso nei confronti dell'Hub;
- rappresentare gli Affiliati in esclusiva, nei confronti dell'Hub, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti e connessi dal Programma di R&I, fino all'estinzione di ogni rapporto

Art. 4 (Funzioni e poteri dello Spoke)

1. Lo Spoke è il soggetto esecutore coinvolto nella realizzazione delle attività del Programma di R&I di sua competenza e in quanto tale:
 - tiene i rapporti con l'Hub anche a nome e per conto degli Affiliati
 - garantisce il conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati alle milestones e target associati al Programma di R&I, ed in coerenza con il piano delle milestones approvato dal MUR;
 - monitora la realizzazione delle attività di competenza dei soggetti affiliati;
 - gestisce, come previsto dall'art. 4 comma 11 dell'Avviso, i bandi a cascata previsti dal Programma di R&I di sua competenza
 - riceve dall'Hub le tranche di agevolazioni da destinare alla realizzazione del Programma di R&I di sua competenza, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 8;
 - provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie sostenute per le attività di sua competenza;
 - verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte in attuazione del Programma di R&I e delle spese sostenute dagli Affiliati
 - trasmette all'Hub la rendicontazione delle attività svolte in attuazione del Programma di R&I e delle spese sostenute sia proprie e quelle degli Affiliati;

- trasferisce i flussi finanziari ricevuti dall'Hub agli Affiliati, secondo quanto previsto nel successivo art. 7, nonché ad altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata.
2. Lo Spoke potrà trattenere le somme di spettanza a uno degli Affiliati, se questi è inadempiente delle obbligazioni derivanti dall'Avviso e dal presente Accordo.
 3. Lo Spoke può richiedere alle altre Parti tutti i documenti e le informazioni necessarie per elaborare i rapporti tecnici e finanziari da consegnare all'Hub.
 4. Lo Spoke nomina lo Spoke project Manager e lo Spoke Research and Innovation Manager
 5. Lo Spoke, congiuntamente con gli Affiliati, si impegna a predisporre ed attuare il Data Management Plan dello Spoke, contenente le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire i principi di cui all'art. 18 dell'Avviso e richiamando il Data Management Plan del Programma di R&I.

Art. 4.1 (*Organi dello Spoke*)

1. Sono organi decisionali e di coordinamento dello Spoke:
 - *Lo Spoke Project Manager*, che coordina le attività dello Spoke e interagisce direttamente con l'Hub sarà supportato dallo Spoke Steering Committee riguardo le decisioni strategiche sull'implementazione dell'attività dello Spoke, nominato dallo Spoke, come previsto dall'Accordo tra Hub e Spoke
 - *Lo Spoke Scientific and Innovation Manager*: si occupa della Gestione tecnica e scientifica e del monitoraggio dell'attività di ricerca e innovazione dello Spoke, nominato dallo Spoke, come previsto dall'Accordo tra Hub e Spoke
 - *Lo Spoke Data Manager*, identificato tra i partner degli Spoke, con il compito di assicurare il deposito, la conservazione e la preservazione dei dati creati dall'Ecosistema dell'Innovazione, nonché l'accesso aperto ai risultati per il loro riutilizzo, nominato dallo *Spoke Steering Committee*

- Lo *Spoke Steering Committee*: presieduto dal Project Manager e composto da 1 membro per ogni Affiliato, pianifica e controlla le attività.

Sono organi operativi dello Spoke, nominati dallo *Spoke Steering Committee*:

- Lo *Spoke Dissemination and Communication Manager*: promuove e diffonde obiettivi e risultati agli stakeholders
- Lo *Spoke WP Leader*: responsabile dell'esecuzione e del reporting del Work Package di riferimento.

Sono Advisory Bodies dello Spoke, individuati dallo *Spoke Project Manager*:

- Lo *Spoke Stakeholders Committee*: formato da diversi attori dell'ecosistema legati ai temi dello Spoke e provenienti da diversi contesti, consultati come advisor per azioni specifiche e la promozione e lo sfruttamento delle opportunità, delle iniziative e delle attività degli Spoke.
- Il *Gender Equality Advisor*: supervisiona tutte le azioni in cui possono emergere questioni di uguaglianza di genere.

Art. 4.2 (Spoke Steering Committee)

1. Lo Spoke Steering Committee è l'organismo consultivo a supporto delle decisioni degli Spoke Project Manager e dagli Spoke Research and Innovation Manager.
2. La Spoke Steering Committee:
 - monitora le attività e il raggiungimento dei risultati relativi all'attuazione dello Spoke;
 - elabora ogni proposta necessaria per l'attuazione e la modifica delle attività dello Spoke e le sottopone alla General Assembly dell'Accordo Hub e Spoke;
 - propone le eventuali modifiche del budget e del partenariato e le sottopone alla General Assembly dell'Accordo Hub e Spoke;
 - decide sulle modifiche al presente ATS; il testo modificato dovrà essere sottoscritto dalle Parti ai sensi del successivo art. 14;

3. Le riunioni dello Spoke Steering Committee saranno convocate dal Spoke Project Manager e Spoke Research and Innovation manager, autonomamente o su richiesta di una o più delle altre Parti. Le riunioni si terranno di preferenza con modalità telematica e con cadenza almeno annuale.
3. Ciascuna Parte esprime 1 solo voto. Le decisioni dello Spoke Steering Committee saranno assunte a maggioranza di 2/3 dei componenti.

Art. 5 (Obbligazioni degli Affiliati)

1. Ciascun Affiliato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso e da eventuali altre disposizioni integrative che verranno emanate dal MUR, realizza le attività di propria competenza previste dal Programma di R&I e in base a quanto negoziato con il MUR e applicando le decisioni assunte dagli organi di governo dell'Hub e dallo Spoke Steering Committee.
2. Gli Affiliati si obbligano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del Programma di R&I, comunicando tempestivamente allo Spoke Scientific and Innovation Manager e allo Spoke Project Manager eventuali modifiche al Programma di R&I, che saranno sottoposte alla valutazione da parte dello Spoke Steering Committee, dell'Hub e/o del MUR.
3. Ciascun Affiliato è responsabile del conseguimento del raggiungimento delle *milestones* e dei *target* previsti dalle attività del Programma di R&I di propria competenza.
4. Ciascun Affiliato è obbligato alla elaborazione e trasmissione allo Spoke della rendicontazione delle spese relative alle attività ad esso affidate nel rispetto della alla normativa vigente, delle procedure stabilite dal MUR, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento delle attività del Programma di R&I, nel rispetto dell'art. 9 dell'Avviso.

5. Ciascun Affiliato è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed il conseguente co-finanziamento.
6. Ciascun Affiliato è obbligato a tenere a disposizione, per tutta la durata del Programma di R&I e per almeno 5 anni dalla data di conclusione del Programma di R&I, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Programma di R&I e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, per consentire al MUR la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma di R&I finanziato.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. A ciascuna Parte verrà assegnata una parte del budget complessivo, secondo quanto stabilito dal MUR.
2. Lo Spoke trasferirà sui conti correnti bancari di ciascuno Affiliato le somme spettanti secondo il Cronoprogramma di attuazione e il Piano dei pagamenti di cui all'Allegato C del decreto di concessione del finanziamento e la seguente modalità:
 - agli Affiliati di natura pubblica e agli Affiliati di natura privata che abbiano presentato allo Spoke fidejussione bancaria: le somme di propria competenza saranno trasferite senza ingiustificato ritardo dalla data di ricevimento dall'Hub,
 - agli Affiliati di natura privata che non abbiano presentato allo Spoke fidejussione bancaria: le somme saranno trasferite a seguito di verifica positiva da parte del MUR della rendicontazione delle spese presentate; il trasferimento avverrà senza ingiustificato ritardo dalla data di approvazione da parte del MUR.
3. Ciascuna delle Parti può modificare la composizione del proprio budget nei limiti di quanto stabilito dall'Avviso all'art. 19, previa comunicazione scritta allo Spoke Steering Committee che, laddove necessario condividerà la richiesta

con la General Assembly in ottemperanza dell'art 6.1 dell'Accordo di collaborazione fra "Hub" e "Spoke".

4. Fermo restando gli obblighi di rendicontazione, ciascuna Parte dovrà restituire il contributo corrispondente alle somme non rendicontate o comunque non eleggibili entro 30 giorni di calendario successivi alla richiesta da parte dell'HUB.
5. La quota di budget spettante a ciascuna delle Parti potrà essere ridotta per effetto della decisione del MUR o dall'Hub nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 (Inadempimento delle Parti)

1. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 4 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Programma di R&I (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Programma di R&I), lo Spoke Steering Committee, invita per iscritto tramite posta elettronica certificata la Parte inadempiente a porvi rimedio.
2. Qualora la Parte inadempiente non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma precedente, lo Spoke Steering Committee dovrà adottare i provvedimenti del caso, compresa la sospensione o l'esclusione della Parte inadempiente dal presente Accordo, comunque soggetti all'approvazione del MUR.
3. In particolare, lo Spoke Steering Committee potrà prendere le decisioni riguardanti le seguenti questioni:
 - a. Proposta alla General Assembly dell'Accordo Hub e Spoke di assegnazione dell'attività non realizzata ad altre Parti o ad una nuova Parte con il conseguente trasferimento di budget;
 - b. Proposta alla General Assembly dell'Accordo Hub e Spoke di realizzare l'attività non realizzata con l'ausilio di terzi fornitori di beni e servizi, con l'individuazione della Parte e del budget necessario allo scopo;

- c. Altre proposte alla General Assembly dell'Accordo Hub e Spoke per la modifica del Programma di R&I.
 - d. Decisioni riguardanti i diritti sui risultati.
4. L'esclusione di diritto di una Parte sarà determinata nei seguenti casi:
- a. Perdita delle qualifiche soggettive che sono state a base dal MUR per l'attribuzione della sovvenzione;
 - b. Dichiarazioni mendaci e/o errate da parte di una Parte al momento della presentazione della proposta e che non avrebbero permesso la partecipazione della Parte al Programma di R&I;
 - c. Fallimento o procedura concorsuale che ha per obiettivo l'estinzione del soggetto giuridico;
 - d. Messa in liquidazione della Parte, se la procedura di liquidazione non consente la continuazione delle attività della Parte;
 - e. Qualunque altra ipotesi di estinzione della Parte;
 - f. Esclusione dal Programma di R&I da parte del MUR.

Nei casi predetti comunque lo Spoke Steering Committee potrà assumere i provvedimenti necessari, che non siano in contrasto con l'Avviso e con le decisioni dell'Hub.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Parte inadempiente sarà tenuta alla immediata restituzione di qualsiasi pagamento ricevuto, fatta eccezione per la quota di costi rendicontati riconosciuti dal MUR e sarà responsabile per i danni derivanti dal proprio inadempimento alle altre Parti. Fatte salve le decisioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il risarcimento del danno non è dovuto nel caso l'Affiliato inadempiente dimostri che l'inadempimento è dovuto a motivi di impossibilità sopravvenuta.

6. La Parte esclusa ai sensi del presente articolo rimane obbligato, per la durata di cinque anni dopo il termine del Programma di R&I, al rispetto delle disposizioni riguardanti i diritti sul background e sui risultanti, nonché le previsioni in materia di riservatezza.

7. In caso di revoca totale o parziale del finanziamento, le Parti si impegnano alla restituzione delle somme indebitamente ricevute,

maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge, nelle ipotesi descritte all'art. 7 del Disciplinare.

Art. 9 (*Recesso*)

1. Una Parte può recedere dal presente Accordo per gravi motivi dandone un preavviso scritto allo Spoke Steering Committee di almeno 60 giorni.
2. Dopo il recesso, la Parte interessata rimane obbligata, per la durata di cinque anni dopo il termine del Programma di R&I, al rispetto delle disposizioni riguardanti i diritti sul background e sui risultati, nonché le previsioni in materia di riservatezza.

Art. 10 (*Riservatezza*)

1. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire una valutazione circa la realizzazione del Programma di R&I. Pertanto esse non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
2. Le Parti s'impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
3. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
 - al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte titolare delle stesse, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo

- la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte titolare delle stesse.

Art. 10 (Diritti sul background, sideground e sui risultati)

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalle attività del Programma di R&I, è regolata secondo quanto concordato al presente articolo.

2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dalle altre Parti senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

3. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito delle attività del Programma di R&I e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell'Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

4. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalla realizzazione del Programma di R&I sarà disciplinata come segue a seconda che:

a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti

b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dalle Parti

5. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte

che li ha conseguiti.

6. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall'inventore, spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.

7. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma che precede.

8. Qualora una delle Parti abbia interesse ad acquisire la quota di titolarità di un'altra Parte, dovrà formalizzare tale interesse in forma scritta e la cessione potrà avvenire, una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che verrà versato al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione. Il corrispettivo dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo di privativa, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento.

9. Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all'altra Parte nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tale caso, la Parte interessata al deposito della domanda di privativa avrà la facoltà di ottenere dalla Società la cessione a titolo gratuito della

sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. La Parte interessata al deposito della domanda di privativa potrà successivamente valutare in piena autonomia l'opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.

10. Nel rispetto delle previsioni di cui sopra, spetta in ogni caso agli Organismi di Ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Programma di R&I da esso sviluppati.

Art. 12 (Efficacia)

1. Il presente Accordo produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione del Decreto di Concessione da parte del MUR e fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti.

Art. 13 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente Accordo devono essere effettuate per iscritto attraverso la posta elettronica certificata agli indirizzi sopra riportati nella identificazione delle Parti.

Art. 14 (Modifiche)

1. Il presente atto può essere modificato solo per accordo scritto e firmato da tutte le Parti a seguito della decisione dello Spoke Steering Committee.

Art. 15 (Foro competente)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Torino.

Art. 16 (Protezione dei dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.
4. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il Responsabile della

protezione dei dati del Politecnico è contattabile a:
dpo@polito.it;

- per

Art. 17 (Codici Etici e di Comportamento)

1. Il Capofila e le Parti, in relazione al presente Accordo, dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, e di aver adottato ognuna, per la propria parte, un ~~proprio~~ codice etico e di comportamento e/o un modello di organizzazione, gestione e controllo. A tal riguardo le Parti si impegnano vicendevolmente a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti. Nell'esecuzione dell'Accordo, le Parti devono astenersi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anti corruzione. La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 c. c., legittimando la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 18 (Imposta di bollo Registrazione Accordo)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo del presente Accordo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del **.../delle parti in quote uguali. Il ...** provvederà anche all'assolvimento virtuale dell'imposta sulla base della propria autorizzazione n. 5 del 2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate,

Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

Oppure provvederà all'assolvimento virtuale dell'imposta sulla base della propria autorizzazione n.....

Articolo 18 (*Disposizioni finali*)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del Codice Civile.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata autenticata. La presente scrittura verrà conservata nella raccolta degli atti del notaio che autenticherà l'ultima firma. Le spese per la formazione e l'autentica della scrittura saranno a carico delle Parti in quote uguali (ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. e tariffa parte prima art. 11)

Torino,

Lo Spoke

Politecnico di Torino

Il Rettore, prof. Guido Saracco

.....

Oppure

Università

Il Rettore, prof. ...

.....

Gli Affiliati

Partner 1

.....

Partner 2

.....